



23708/20  
27431/19  
5832/20  
3867/20

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Napoli, dr. Claudio Chiappetta, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n°27431/19 del r.g., contenzioso vertente

TRA

[redacted] Pasquale (c.f.: [redacted]), rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Pierluigi Telese (c.f.: TLSP LG73B08F839T), presso il cui studio, sito in Ercolano alla via Panoramica 60, è elettivamente domiciliato

ATTORE

CONTRO

[redacted] S.p.A. (c.f.: [redacted]), in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica presso la sede legale in [redacted] al

[redacted]

CONVENUTA

Oggetto: pagamento somme.

Conclusioni: come da verbali di causa e comparse conclusionali.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'attore, [redacted] Pasquale, conveniva in giudizio dinanzi a questo Ufficio del Giudice di Pace, la [redacted]

Pag. 1 a 7

r.g. n.:27431/19



[REDACTED] S.p.A., per ivi sentirla condannare al pagamento di €2.832,19, oltre €48,80 per la mediazione obbligatoria, in virtù della estinzione anticipata del contratto di finanziamento n.538240 stipulato in data 23.03.2015, con vittoria di spese di lite. A sostegno della dispiegata domanda l'attore esponeva quanto segue: -) l'attore, in data 23.03.2015, stipulava con la [REDACTED] S.p.A., un contratto di finanziamento, rimborsabile mediante cessione "prò solvendo" di n.120 rate mensili di €397,00 cadauna; -) che al momento della stipula, parte attrice corrispondeva, anticipatamente, mediante trattenuta diretta dalla somma netta erogata in sede di liquidazione, la somma complessiva di €4.859,20 per spese; -) che allo scadere della 33^ rata, il debito veniva estinto mediante pagamento del capitale residuo; -) che la convenuta non ha restituito all'odierno attore le quote di costo del credito in ragione della anticipata estinzione del contratto, così come previsto dal vigente art.125 sexies del Testo Unico Bancario, introdotto dal D.lgs 141/2010. Concludeva quindi, l'attore, chiedendo la restituzione di parte delle commissioni relativi al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria del finanziamento.

All'udienza all'uopo fissata si costituiva la convenuta che eccepiva la piena validità ed efficacia delle clausole contrattuali disciplinanti l'estinzione anticipata del mutuo, e chiedeva il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto, vinte le spese.

L'istruttoria si articolava nell'acquisizione di documentazione prodotta dalle parti, e sulle rese conclusioni, come in epigrafe trascritte, all'udienza del 12.05.2021 la causa veniva assegnata a sentenza.

Preliminarmente va disattesa l'eccezione sollevata dalla [REDACTED] s.p.a. secondo cui nessun rimborso di costi, commissioni, spese ed oneri è dovuto, ad eccezione di quelli indicati nel contratto, in caso di estinzione anticipata. Ed

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes, located in the bottom right corner of the page.



invero in caso di estinzione anticipata di un finanziamento con cessione del quinto dello stipendio/pensione e/o con delegazione irrevocabile di pagamento, il cliente ha diritto ad ottenere, a titolo risarcitorio, il rimborso delle commissioni e degli oneri corrisposti anticipatamente e non maturati in seguito all'intervenuta anticipata estinzione attuata in violazione dell'art.39 D.P.R. 180/1950.

La violazione della disposizione imperativa citata, la quale è volta appunto a contrastare la lievitazione del costo complessivo per il cliente, anche secondo la Circolare Bankitalia n.192691/2009, risulta applicabile non solo alle cessioni del quinto, ma ad ogni altra operazione assimilabile, quale, ad esempio, la delegazione irrevocabile di pagamento.

Trattandosi di domanda risarcitoria, la mandataria convenuta è responsabile, unitamente alla mandante ed in solido con questa, della violazione della norma indicata, avendo concorso con la mandante nella violazione del divieto legale che costituisce illecito contrattuale.

La clausola che preveda l'irripetibilità di costi e commissioni in caso di estinzione anticipata, vessatoria ai sensi dell'art.33 comma 2 lettera b) Codice Consumo, è inopponibile al consumatore e la nullità può essere rilevata d'ufficio dal giudice. (Tribunale Parma 27 novembre 2015)

La controversia verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione sugli emolumenti, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.

Il diritto del consumatore a una riduzione del costo complessivo del credito, nel caso di esercizio della facoltà di estinzione anticipata, è previsto dall'art. 125-sexies, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB (D.lgs

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes, located in the bottom right corner of the page.



141/2010) ai sensi del quale *"il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto"*.

Come puntualizzato dalla decisione del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014, tale disposizione discende dal disposto dell'art. 8 della direttiva 87/102/CEE (poi ripreso dal D.M. dell'8.7.92.), ai sensi del quale "il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito" e "in conformità delle disposizioni degli stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito". Si tratta di previsione poi ribadita, in un quadro di continuità con la precedente normativa comunitaria in materia, dalla Direttiva 2008/48/CE del 23.4.2008, recepita dal D.Lgs. n. 141/2010, che sostituisce la norma comunitaria dell'87, al cui art. 16 è ripetuto, nel quadro di un più compiuto insieme di disposizioni dirette ad accrescere i doveri di informazione precontrattuale, che: "Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto".

Sul diritto al rimborso ai costi correlati alla vita residua del contratto, in caso di anticipata estinzione dello stesso, sono intervenute, anche antecedentemente all'entrata in vigore dell'art. 125-sexies del TUB, come introdotto dal D.Lgs. 141/2010, varie disposizioni di fonte amministrativa, fra cui merita ricordare il Decreto del Ministero del Tesoro 8 luglio 1992 (Art. 3, comma 1, "Adempimento anticipato"), le Disposizioni di Vigilanza del 29 luglio 2009 e la Comunicazione del Governatore della Banca d'Italia del 10 novembre 2009.

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.



In sostanza le previsioni di cui all'art. 125-sexies del TUB sono ritenute inderogabili dall'Arbitro Bancario Finanziario; la piena applicabilità delle stesse al contratto de quo, a prescindere dalla data di stipula dello stesso, non può revocarsi in dubbio (ABF Collegio di Roma, Decisione N. 748 del 26 gennaio 2017).

Secondo il consolidato orientamento dell'ABF (cfr., Coll. Roma, decisione n.3978/2015; e Coll. Coord. n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati nel tempo, ritenendo contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetitività delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009 e art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010, cui sono seguiti l'art. 125-sexies TUB, introdotto dal d. lgs. n. 141/2010 e la Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011).

Nella formulazione dei contratti, gli intermediari siano tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi up front, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi recurring, rimborsabili pro quota); in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri up-front e recurring, carente nel caso in esame, anche in applicazione dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci debba essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare.; ne consegue che per la parte non maturata, sono rimborsabili non solo le commissioni bancarie e finanziarie, ma anche le

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.



commissioni di intermediazione e i costi assicurativi (ABI Collegio di Roma 74826/01/2017).

Atteso che nel contratto in atti risultano specificate le voci Commissioni a [REDACTED]: €.952,80; Commissioni a [REDACTED] S.p.A.: €.952,80; Provvigioni dell'intermediario del credito: € 2.953,60; l'importo da rimborsare deve essere calcolato secondo un criterio proporzionale ratione temporis, suddividendo le voci suddette per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue.

Tanto premesso, con riferimento ai fatti dedotti nella domanda e nelle controdeduzioni, dalla documentazione in atti risulta che: a) il finanziamento ammontava ad €.47.540,00 di capitale lordo, da rimborsare in 120 rate mensili dell'importo di €.397,00; b) dal conteggio estintivo si desume che il finanziamento è stato rimborsato, in via anticipata, dopo la scadenza di 33 rate; c) le spese di commissione per l'intero finanziamento ammontano: per Commissioni a [REDACTED] [REDACTED]: €.952,80; Commissioni a [REDACTED] s.p.a.: €.952,80; Provvigioni dell'intermediario del credito: €.2.953,60 ne consegue che, l'importo da rimborsare va così calcolato: per commissioni dovute a [REDACTED] quale mandataria per la gestione del finanziamento  $€.952,80:120 \times 87(\text{rate estinte})=690,78$ , per commissioni dovute a Unifin quale mandataria per il perfezionamento del finanziamento  $€.952,80:120 \times 87(\text{rate estinte})=690,78$ , e, per provvigioni all'intermediario del credito  $€.2.953,60:120 \times 87(\text{rate estinte})=2.141,36$ .

Atteso che dal conto estintivo versato in atti risulta restituita la somma di €.690,78 per commissione attiva, in accoglimento della domanda parte convenuta va condannata al pagamento di €.2.832,14, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano così come da

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes, located in the bottom right corner of the page.



dispositivo.

La presente sentenza deve essere dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 cpc..

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Napoli, dr. Claudio Chiappetta, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [redacted] Pasquale C/ [redacted] S.p.A., nel procedimento n°27431/19 R.G., così provvede:

- ) in accoglimento della domanda condanna la convenuta, [redacted] S.p.A., al pagamento, in favore dell'attore, della somma complessiva di €2.832,14, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
- ) condanna la convenuta, [redacted] S.p.A., al pagamento delle spese di giudizio e delle competenze professionali, in favore del procuratore dell'attore, antistatario per espressa dichiarazione fattane, che liquida nella complessiva somma di €1.330,00, di cui €125,00 per esborsi, oltre accessori come di legge.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege.

Così deciso in Napoli, li

25.8.2021

Il Giudice di Pace

Dr. Claudio Chiappetta

IL CANCELLIERE  
Dot.ssa Daniela Borriello  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Napoli il 30/8/21  
IL CANCELLIERE  
Dot.ssa Daniela Borriello

Pag. 7 a 7

r.g. n.:27431/19